



COMUNE DI PESSINETTO

Provincia di Torino

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: poliziamunicipale@comune.pessinetto.to.it

pec: pessinetto@cert.ruparpiemonte.it

Prot. N. 0525

ORDINANZA N. 05/2015

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

**Strada Provinciale n. 1 delle Valli di Lanzo (Via Roma)
Sospensione temporanea della circolazione
mediante istituzione di circolazione a senso unico alternato**

IL SINDACO

PREMESSO che la ditta Alpi Rocce S.r.l. con sede in Via Rossetti 71 – Ciriè (TO) deve effettuare lavori di manutenzione ordinaria dei sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo;

VISTA la richiesta dell'impresa di cui sopra, finalizzata ad ottenere il restringimento della carreggiata sul lato sinistro con conseguente sospensione temporanea della circolazione mediante istituzione di senso unico alternato regolato da movieri il giorno 23/03/2015 dalle ore 07.00 alle ore 20.00 lungo la strada provinciale n. 1 delle Valli di Lanzo nell'abitato di Pessinetto dal km 37+800 al km 37+850 all'altezza del civico 107 per effettuare lavori di spostamento e posa di tubi in cls;

RILEVATO che non esistono elementi ostativi, la richiesta appare giustificata;

VISTO l'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con propria ordinanza:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze delle circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia;

VISTI l'art. 5 comma 3, l'art. 6 comma 5 e l'art. 7 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U. n.267/2000;

ORDINA

Il restringimento della carreggiata sul lato sinistro e la conseguente sospensione della circolazione mediante istituzione di senso unico alternato regolato da movieri lungo la strada provinciale n. 1 delle Valli di Lanzo nell'abitato di Pessinetto dal km 37+800 al km 37+850 all'altezza del civico 107 il giorno 23/03/2015 dalle ore 07.00 alle ore 20.00, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori da parte della ditta citata in premessa;

Il ripristino del normale uso della strada al termine dei lavori.

La posa in opera e il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 42 – 43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e posizionata conformemente al piano di segnalamento di cantiere previsto dalla tav. n. 66 del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, mantenendo sollevato il Comune di Pessinetto da qualunque responsabilità derivante.

Copia della presente ordinanza viene inviata alla locale stazione dei Carabinieri.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pessinetto.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente procedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 20 marzo 2015

IL SINDACO
TOGLIATTI Gianluca

